

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
a.s. 2010/2011

F.A.Q.

Frequently Asked Questions

Le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti

(aggiornamento del 19 luglio 2010)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795
<http://www.snadir.it> e-mail: snadir@snadir.it

N. 22

D – Sono una insegnante di religione di ruolo. Intendo presentare domanda di utilizzazione in altro istituto della diocesi di attuale titolarità e nello stesso settore formativo.; perderò il punteggio relativo alla continuità scolastica nella graduatoria regionale su base diocesana per l'individuazione dei soprannumerari?

R – **Sì, ma solo se la domanda di utilizzazione verrà accolta**; in questo caso nel triennio 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 valido per l'attribuzione dei sei punti nella graduatoria dell'anno scolastico 2013/2014 l'anno 2009/2010 NON potrà più essere valutato e il conteggio relativo del triennio, se non presenterà altre domande di utilizzazione, partirà invece dall'anno scolastico 2010/2011.

N. 21

D – Se non presento la domanda di utilizzazione (oppure assegnazione provvisoria) dovrò aspettare l'anno scolastico 2013/2014 per avere il punteggio relativo alla continuità?

R – **Sì**, per quanto riguarda i sei punti relativa alla continuità nel triennio (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). **Ma già dal prossimo anno** nella graduatoria regionale su base diocesana, essendo questa analoga alla graduatoria di istituto per gli altri insegnamenti, **le saranno attribuiti due punti** per avere trascorso un anno nella stessa scuola di servizio **ed un punto** per aver trascorso un anno nella stessa sede di servizio (Nota 5 bis dell'Allegato D – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio – CCNI 16 febbraio 2010).

N. 20

D – Se presento la domanda di utilizzazione (oppure di assegnazione provvisoria) e NON viene accolta dovrò aspettare l'anno scolastico 2013/2014 per avere il punteggio relativo alla continuità?

R – **Sì**, per quanto riguarda i sei punti relativa alla continuità nel triennio (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). **Ma già dal prossimo anno** nella graduatoria regionale su base diocesana, essendo questa analoga alla graduatoria di istituto per gli altri insegnamenti, **le saranno attribuiti due punti** per avere trascorso un anno nella stessa scuola di servizio **ed un punto** per aver trascorso un anno nella stessa sede di servizio (Nota 5 bis dell'Allegato D – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio – CCNI 16 febbraio 2010)

N. 19

D – Vorrei presentare domanda di utilizzazione per un'altra scuola della mia diocesi. La presentazione della domanda comporta comunque perdita della valutazione della continuità?

R – No. La presentazione della domanda di mobilità, anche se non accolta, comporta esclusivamente la perdita del diritto al bonus di dieci punti (lettera D

della scheda di valutazione titoli per la graduatoria unica regionale dei soprannumerari) che, però, il Ministero non riconosce nel caso della mobilità degli insegnanti di religione.

Dalla lettura del Contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non si rileva la perdita della continuità sulla sede di servizio (lettera C dell'Allegato D – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio – CCNI 16 febbraio 2010)

N. 18

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, essendo l'unico familiare che può assistere mia suocera, diversamente abile con connotazione di gravità?

R – L'art. 8, punto IV, lettera *h*) del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15/07/2010 prevede la possibilità di usufruire di precedenza per colui che ha un rapporto di affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche la suocera) con persona diversamente abile in situazione di gravità. Deve evidenziarsi che i parenti o altri affini non possono impegnarsi nell'assistenza per motivi oggettivi (es. risiedono in un comune molto distante rispetto al luogo di domicilio della persona da assistere).

N. 17

D – Sono un insegnante di religione in ruolo. Posso chiedere di usufruire della precedenza ai fini della utilizzazione/assegnazione provvisoria, per potermi trasferire in un Comune più vicino, essendo l'unico familiare che può assistere mio cognato, rimasto vedovo, diversamente abile con connotazione di gravità?

R – L'art. 8, punto IV, lettera *h*) del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 15/07/2010 prevede la possibilità di usufruire di precedenza per colui che ha un rapporto di affinità entro il terzo grado (in questo caso rientra anche il cognato) con persona diversamente abile in situazione di gravità. Deve evidenziarsi che i parenti, o altri affini di grado più prossimo, non possono impegnarsi nell'assistenza per motivi oggettivi (es. risiedono in un comune molto distante rispetto al luogo di domicilio della persona da assistere).

N. 16

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola primaria. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 18 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le quattro ore in un altro istituto?

R – No. Agli insegnanti di religione della scuola dell'infanzia e primaria è stata riconosciuta la possibilità di svolgere ore a disposizione (fino a un quinto dell'orario intero). L'art. 2, comma 5 del CCNI del 15/07/2010 stabilisce infatti che i docenti di religione che *“trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella*

*scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. **La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria**".*

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le quattro ore [fino al raggiungimento delle ventidue nella scuola primaria (18+4=22)] a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare all'USR la richiesta all'USR per l'autorizzazione.

N. 15

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola secondaria di 1° grado. Posso presentare domanda di assegnazione provvisoria in altro settore formativo (primaria)?

R – Sì. *Può presentare domanda di assegnazione provvisoria per un settore diverso in una diocesi diversa da quella di titolarità se ha superato l'anno di prova e di formazione, se è in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione per l'insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l'insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico. Nel caso di accoglimento della sua domanda, alla fine del prossimo anno scolastico, trattandosi di utilizzazione su altro settore formativo, dovrà presentare domanda di conferma.*

N. 14

D - Sono una insegnante di religione in ruolo alla quale sono stati riconosciuti i benefici della legge 104 in quanto affetta da grave patologia. Vorrei presentare domanda di utilizzazione, per lo stesso ordine scolastico, ma in una scuola situata nel Comune di residenza. La mia richiesta deve essere esaminata con priorità rispetto ad analoghe richieste di colleghi privi del riconoscimento di invalidità ai sensi della legge n. 104? Usufuisco di "precedenza" o soltanto di preferenza a parità di punteggio?

R - Il Contratto sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie stabilisce delle "precedenze", nell'ordine, in favore dei docenti non vedenti, dei docenti emodializzati, dei docenti soprannumerari trasferiti d'ufficio o a seguito di domanda condizionata negli ultimi sette anni e docenti portatori di handicap [Art. 21 legge n.104/92; Art. 33, comma 6 legge n.104/92; art. 33, commi 5 e 7 legge 104/1992; (art. 8, comma 1 punto III e IV del CCNI del 15/07/2010).

N. 13

D – Nella sezione C2 del modello di domanda sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie si richiede di inserire il punteggio complessivo. Come posso calcolarlo?

R – Ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'O.M. n. 29/2010 e dell'art.1, comma 6 del CCNI 15/07/2010, il punteggio spettante è quello attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dall'Ufficio scolastico

regionale. Occorre riportare quindi il punteggio riconosciuto nella graduatoria regionale eventualmente aggiornato con i nuovi titoli maturati **entro il 27 luglio 2010** data di scadenza per la presentazione delle domande. In ogni caso il punteggio deve essere integrato con la valutazione del servizio dell'anno scolastico in corso. Nel nostro sito è presente un file in formato Excel per l'elaborazione del punteggio spettante. Occorre collegarsi al nostro sito web <http://www.snadir.it>, cliccare sulla news "**Firmato il contratto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2010/2011**", cliccare sul link del file "**UAP - Calcolo del punteggio a.s. 2010/2011** (file Excel)", scaricare il file, memorizzarlo sul proprio PC e successivamente inserire i dati richiesti

N. 12

D – Sono un docente di religione di ruolo nella scuola secondaria superiore. Il prossimo anno scolastico non si formeranno due classi, pertanto mi ritroverò con solo 16 ore di insegnamento. Dovrò richiedere di svolgere le due ore in un altro istituto?

R – No. L'art. 2, comma 5 del CCNI del 15/07/2010 stabilisce che i docenti di religione che *"trovino nella scuola di titolarità una **riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee**"*.

Dovrà solo presentare una domanda al dirigente scolastico con la quale chiede di rimanere nella scuola dove attualmente insegna e di svolgere le due ore (fino al raggiungimento delle diciotto) a disposizione. Il dirigente dovrà poi inoltrare all'USR la richiesta all'USR per l'autorizzazione.

N. 11

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in UNA SCUOLA DIVERSA DA QUELLA DI TIOARITA', MA dello stesso grado scolastico. Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – No. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione nello stesso grado scolastico (ad esempio scuola infanzia/primaria oppure secondaria di 1° e 2° grado) **NON DEVE** presentare una nuova domanda di utilizzazione (art. 2, comma 12 del CCNI 15/07/2010).

N. 10

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'utilizzazione in una scuola diversa da quella di titolarità e in un settore scolastico diverso da quello per cui sono stato immesso in ruolo. Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di utilizzazione?

R – Sì. Chiunque abbia ottenuto l'utilizzazione in un settore scolastico diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla scuola secondaria di 1° e 2° grado o viceversa) - qualora NON abbia già prodotto domanda di mobilità (Passaggio di ruolo) entro il 17 maggio 2010 - **deve presentare** una nuova

domanda di utilizzazione (art. 2, comma 11 del CCNI 15/07/2010). Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (passaggio di ruolo) nei mesi di marzo/aprile 2011, la conferma definitiva per il settore scolastico della stessa Diocesi su cui è stato utilizzato quest'anno (art. 2, comma 11 del CCNI 15/07/2010). La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 9

D – Ho ottenuto lo scorso anno l'assegnazione provvisoria (in una scuola di una diocesi diversa da quella di titolarità). Sono obbligato quest'anno a presentare di nuovo domanda di assegnazione provvisoria?

R – Sì. *Chiunque abbia ottenuto l'assegnazione provvisoria – qualora non abbia già prodotto domanda di mobilità (trasferimento) entro il 17 maggio 2010 - deve presentare una nuova domanda di assegnazione provvisoria.*

Successivamente potrà chiedere, con la prossima domanda di mobilità (trasferimento) nei mesi di marzo/aprile 2011, la conferma definitiva per la diocesi sul cui territorio ricade la sede assegnata provvisoriamente quest'anno (art. 2, comma 11 del CCNI 15/07/2010). La sede definitiva sarà poi assegnata d'intesa tra ordinario diocesano e direttore dell'ufficio scolastico regionale.

N. 8

D – Sono un insegnante di religione in ruolo nella scuola secondaria, in servizio su due sedi scolastiche. Nella scuola dove svolgo più ore è previsto un aumento di quattro classi: posso chiedere di ottenere le relative ore?

R – Sì. *Devi presentare all'Ufficio Scolastico Regionale una domanda cosiddetta di riarticolazione (o di ottimizzazione) con la quale chiedi di recuperare nella scuola dove svolgi il maggior numero di ore di lezione le nuove ed ulteriori ore rese disponibili (art. 2, comma 5 del CCNI 15/07/2010).*

E' opportuno dare comunicazione anche all'Ufficio scuola della diocesi di questa nuova articolazione della cattedra.

N. 7

D – Sono una insegnante di religione in ruolo, in servizio nella scuola dell'infanzia. Sono in possesso dell'attestato di idoneità dell'ordinario diocesano sia per la scuola dell'infanzia che per quella primaria. Posso chiedere utilizzazione su classi della scuola primaria?

R – Sì. *Devi porre però attenzione nel compilare la scheda delle preferenze. In questa scheda ti viene richiesto di indicare il codice dell'Istituzione scolastica prescelta: se cerchi nel sito del MIUR il codice dell'istituto comprensivo dove vuoi essere assegnata (contiene le lettere IC) l'indicazione risulta generica; devi invece individuare il codice cercando in "tipologia di scuola", E scegliere "scuola primaria" (i codici contengono le lettere EE).*

N. 6

D - Sono una insegnante di religione di ruolo nella scuola primaria. Posso presentare domanda di utilizzazione in altro settore formativo (scuola secondaria di 1° grado) per ottenere una sede diversa più vicina a casa?

R – Sì. Può presentare domanda di utilizzazione per un settore diverso nella stessa diocesi se ha superato l'anno di prova e di formazione, se è in possesso dell'idoneità per l'insegnamento nel settore richiesto e se ha superato il concorso per l'insegnamento della religione cattolica nel suddetto settore scolastico.

N. 5

D – Sono un insegnante di religione di ruolo. Vorrei presentare domanda di utilizzazione in un diverso comune della mia diocesi per poter assistere uno dei genitori portatore di handicap, quali sedi sono disponibili per poterle indicare nelle preferenze?

R – Sono disponibili tutte le sedi scolastiche non occupate da docenti in ruolo. E' evidente che la richiesta di una sede che risulti vacante al 1° settembre a seguito di pensionamento può essere disponibile prioritariamente rispetto alle altre.

N. 4

D – Avendo conseguito il baccalaureato nel mese di giugno 2010, posso chiederne la valutazione ai fini del punteggio utile per ottenere l'utilizzazione su una diversa scuola?

R – Sì. Ai fini del punteggio per l'utilizzazione (vedi modello UR1 e UR2 sez. C), nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15/7/87 conseguiti entro il 27 luglio 2010.

N. 3

D – Nel momento in cui sono entrato in ruolo sono stato assegnato su una sede indicata dall'ordinario diocesano. Quest'anno corro il rischio di essere spostato?

R – No. Il docente di religione in ruolo è confermato sulla sede di servizio del precedente anno scolastico e si può spostare solo a seguito di una sua specifica domanda (art. 2, comma 11 del CCNI del 15/07/2010).

N. 2

D – Ho superato il concorso per la scuola primaria e sono entrata in ruolo sulla scuola dell'infanzia. Posso presentare domanda di utilizzazione per passare dalla scuola dell'infanzia a quella primaria?

R – Sì, in quanto il concorso pubblico che hai superato ti rende idonea ad insegnare sia sulla scuola dell'infanzia che su quella primaria, tuttavia se, a suo tempo, hai ricevuto dall'ordinario diocesano idoneità solo per la scuola dell'infanzia, l'utilizzazione su scuola elementare è condizionata al rilascio da parte sua della specifica attestazione di idoneità.

N. 1

D – Sarà possibile conoscere ufficialmente le sedi disponibili da richiedere ai fini delle utilizzazioni.?

R – *Il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dispone che, per ogni provincia, dovrà essere predisposto il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà compito dell'Ufficio Scolastico Regionale predisporre il quadro complessivo dei posti relativi all'insegnamento della religione.*

® © **Snadir 2010**